

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all'acquisizione proposta dalla Western Digital Corporation della Viviti Technologies Ltd. e all'acquisizione proposta dalla Seagate dell'attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd.;
- condannare la convenuta ad accordare l'accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate, compreso, in particolare, l'accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne con la Commissione – tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies – per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;
- annullare la decisione di priorità contenuta nella decisione della Commissione europea 30 maggio 2011, 2011/C 165/04, nel caso COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies, di aprire una seconda fase d'indagine avente ad oggetto la concentrazione proposta ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 139/2004 ⁽¹⁾ (GU C 165, pag. 3);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si afferma che la convenuta non è competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica di una concentrazione.
- 2) Secondo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto e ha violato i principi generali di equità e di buona amministrazione, in quanto:
 - la regola di priorità scelta dalla convenuta non trova fondamento nel diritto dell'Unione, non segue la giurisprudenza consolidata e non è insita nel sistema di controllo delle concentrazioni;
 - la regola di priorità scelta dalla convenuta conduce a risultati politici scorretti;
 - la regola di priorità scelta dalla Commissione viola principi generali di diritto.
- 3) Terzo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti in ordine al fatto che l'acquisizione della Viviti Technologies Ltd proposta dalla Western Digital Corporation sarebbe stata valutata

alla luce della struttura di mercato esistente all'epoca in cui l'acquisizione è stata firmata, annunciata e previamente notificata alla Commissione.

- 4) Quarto motivo, con cui si afferma che la convenuta ha violato i principi di buona amministrazione, equità, proporzionalità e non discriminazione, imponendo alle ricorrenti oneri aggiuntivi e omettendo di comunicare che vi era stata una transazione parallela con incidenza sugli stessi mercati pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Barloworld/Commissione

(Causa T-459/11)

(2011/C 305/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Barloworld International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. Alcaraz Gutierrez e A. J. de la Cruz Martínez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- procedere all'annullamento dell'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5, della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; in prosieguo: il «TRLIS») contiene elementi che integrano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, del TFUE e difetta della motivazione richiesta dall'art. 296 del TFUE;
- in subordine, in forza del principio del legittimo affidamento, procedere all'annullamento dell'art. 1, nn. 2 e 3, della decisione oggetto del presente ricorso, nella parte in cui non consente che alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della decisione di istruzione del fascicolo da parte della Commissione (21 dicembre 2007) e la data di pubblicazione della decisione impugnata (21 maggio 2011) si continui ad applicare la detrazione fiscale derivante dall'art. 12, n. 5, del TRLIS durante l'intero periodo di ammortamento;

- in subordine, procedere all'annullamento dell'art. 1, nn. 4 e 5, della decisione oggetto del presente ricorso, nella parte in cui difetta di motivazione nello stabilire un sistema sulla base di una presunta assenza di ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere, e
- condannare la Commissione dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, del TFUE, poiché l'art. 12, n. 5, del TRLIS non presenta i requisiti per essere considerato aiuto di Stato.
 - L'art. 12, n. 5, del TRLIS, considerato nel complesso del sistema fiscale spagnolo, non attribuisce un vantaggio economico ai sensi dell'art. 107, n. 1, del TFUE. Inoltre il provvedimento in oggetto è di carattere generale, non potendo essere considerato di fatto selettivo nei termini stabiliti dalla dottrina della Commissione stessa e dalla giurisprudenza comunitaria.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'assoluta mancanza di motivazione della decisione impugnata.
 - La decisione difetta della motivazione richiesta dall'art. 296 del TFUE, poiché la Commissione stessa non valuta in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti e non motiva in maniera sufficiente le conclusioni della propria decisione. Concretamente si evidenzia l'insufficiente motivazione relativa all'analisi dell'esistenza o meno di ostacoli giuridici per quanto riguarda le aggregazioni transfrontaliere d'impresa.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla compatibilità del provvedimento con l'art. 107, n. 3, del TFUE.
 - L'ammortamento dell'avviamento finanziario persegue la finalità, in mancanza di armonizzazione fiscale all'interno dell'UE, di eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, poiché annulla gli effetti negativi degli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere d'impresa ed equipara il trattamento fiscale delle aggregazioni transfrontaliere d'impresa e di quelle nazionali, il che garantisce che le decisioni adottate per quanto riguarda tali operazioni non si basino su considerazioni di natura fiscale, bensì esclusivamente di natura economica.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, poiché il regime transitorio derivante dall'applicazione di tale principio dovrebbe applicarsi fino alla data di pubblicazione della decisione nella GUUE, il 21 maggio 2011.

- La decisione relativa alle acquisizioni al di fuori dell'Unione europea è rimasta pendente, dato che nella prima decisione, relativa alle acquisizioni all'interno dell'Unione europea, è stato espressamente segnalato che al di fuori della Comunità possono persistere ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d'impresa che porrebbero tali operazioni in una situazione di fatto e di diritto diversa rispetto alle operazioni effettuate all'interno della Comunità. La prima decisione ha pertanto ingenerato in determinate imprese un legittimo affidamento nella norma spagnola, specialmente quando era nota l'impossibilità di fatto, nella grande maggioranza delle giurisdizioni, di realizzare aggregazioni transfrontaliere d'impresa al di fuori dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 26 agosto 2011 — Globula/Commissione

(Causa T-465/11)

(2011/C 305/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globula a.s. (Hodonín, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček e P. Zákoucký)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 27 giugno 2011 con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione notificata del Ministero dell'Industria e del Commercio ceco 26 ottobre 2010 di concedere alla ricorrente un'esenzione temporanea dall'obbligo di garantire a terzi l'accesso negoziato ad un progettato impianto di stoccaggio di gas sotterraneo a Dambořice [C(2011) 4509]; e
- condannare la convenuta a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.